

## D.M. 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) (GU Serie Generale n.221 del 20-09-2024)note:  
Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024

## Sommario

<b>Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 Contenuti informativi della patente .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 Attribuzione dei crediti.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 Sospensione dell'incremento dei crediti .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 Modalità di recupero dei crediti decurtati.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8 Ulteriori disposizioni .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 9 Copertura finanziaria .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 Entrata in vigore .....</b>	<b>9</b>
<b>ALLEGATO TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI .....</b>	<b>10</b>
<b>NOTE: BREVE SUNTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI DI LEGGE .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9 - Copertura finanziaria .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 10 - Entrata in vigore.....</b>	<b>19</b>
<b>POS PSC FASCICOLO DVR EDILIZIA TUTTO EDITABILE IN WORD .....</b>	<b>20</b>
<b>POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA WORD .....</b>	<b>20</b>
<b>PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO OPERA IN WORD .....</b>	<b>20</b>
<b>D.V.R DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE EDILE EDITABILE IN WORD COMPLETO DI SCHEDE ANALISI RISCHI. ....</b>	<b>20</b>
<b>PIANO DELLE DEMOLIZIONI IN WORD.....</b>	<b>20</b>
<b>TUTTO EDILIZIA IN WORD.....</b>	<b>20</b>

Decreto 18 settembre 2024, n. 132 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  
Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)

(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20-9-2024)

Vigente al 1° ottobre 2024

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183».

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti».

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8».

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati».

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14».

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Ravvisata la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024.

A d o t t a il seguente regolamento:

## **Art. 1 Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente**

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale, i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
  - a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  - d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.
3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del

Paese d'origine.

All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.  
All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.  
Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

## **Art. 2 Contenuti informativi della patente**

1. Per ciascuna patente, il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
  - a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  - b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  - c) data di rilascio e numero della patente;
  - d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  - e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  - f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e, comunque, limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

### **Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente**

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.  
L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o all'articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

#### **Art. 4 Attribuzione dei crediti**

1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

#### **Art. 5 Criteri di attribuzione di crediti ulteriori**

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
  - a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
    1. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
    2. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
    3. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  5. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
  6. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  7. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
- b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:
1. dimensione dell'organico aziendale;
  2. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  3. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
  4. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
  5. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
  6. riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
  7. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  8. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
  5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.  
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti



ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

#### **Art. 6 Sospensione dell'incremento dei crediti**

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

---

#### **Art. 7 Modalità di recupero dei crediti decurtati**

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).
  2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
  3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
-

## **Art. 8 Ulteriori disposizioni**

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
  2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
  3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
- 

## **Art. 9 Copertura finanziaria**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 

## **Art. 10 Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## ALLEGATO TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

# TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

## Allegato DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

### ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

n	Requisito	Incremento crediti
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni.	10
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81.	4
7	Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	6
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi tra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi tra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente.	2
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti.	2

16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato.	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa per operai inquadrati al primo livello.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

## NOTE: BREVE SUNTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI DI LEGGE

riassunto dettagliato per punti dell'Art. 1 "Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente":

### 1. Presentazione della domanda:

- La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - **Iscrizione** alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  - **Adempimento degli obblighi formativi** per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  - **Documento Unico di Regolarità Contributiva** valido.
  - **Documento di Valutazione dei Rischi**, dove richiesto dalla normativa.
  - **Certificazione di Regolarità Fiscale**, secondo l'art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  - **Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, nei casi previsti.

- Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
- Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

## **2. Soggetti coinvolti:**

- La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
- La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.

## **3. Rilascio della patente:**

- Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall'articolo 2.

## **4. Soggetti UE:**

- Imprese e lavoratori autonomi dell'UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d'origine.

## **5. Soggetti extra-UE:**

- Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall'UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d'origine.

## **6. Comunicazione agli organi competenti:**

- I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

## **7. Svolgimento delle attività:**

- Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

## **8. Controllo dei requisiti:**

- Se in seguito viene accertata l'assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l'Amministrazione adotta provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

## **9. Richiesta di una nuova patente:**

- Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.

Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere.

riassunto dettagliato per punti dell'Art. 2 "Contenuti informativi della patente":

### 1. Informazioni disponibili per ogni patente:

- Il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:
  - **a) Dati identificativi** della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
  - **b) Dati anagrafici** del richiedente della patente.
  - **c) Data di rilascio e numero** della patente.
  - **d) Punteggio** attribuito al momento del rilascio.
  - **e) Punteggio aggiornato** alla data di consultazione sul portale.
  - **f) Esiti di provvedimenti di sospensione** (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  - **g) Esiti di provvedimenti definitivi**, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

### 2. Modalità di accesso alle informazioni:

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di accesso alle informazioni.
- Questi dati possono essere consultati dai seguenti soggetti:
  - **Titolari della patente** o i loro delegati.
  - **Pubbliche amministrazioni** (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
  - **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriali.**
  - **Organismi paritetici** iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51, comma 1 bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  - **Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione.
  - Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

### 3. Durata di conservazione delle informazioni:

- Le informazioni relative alla patente sono conservate per tutta la durata di validità della stessa.
- Le informazioni sugli **esiti dei provvedimenti di sospensione** e dei **provvedimenti definitivi** (lettere f e g) sono conservate per un massimo di cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Questo articolo dettaglia le informazioni disponibili online per ciascuna patente e disciplina chi e come può accedere a tali informazioni, oltre a stabilire la durata della loro conservazione.

riassunto dettagliato per punti dell'Art. 3 "Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente":

#### 1. **Adozione del provvedimento di sospensione:**

- Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

#### 2. **Infortuni mortali sul cantiere:**

- Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di **colpa grave**, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell'Ispettorato.
- La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'incidente (art. 2700 del Codice Civile).

#### 3. **Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile:**

- In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).

#### 4. **Durata della sospensione:**

- La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi.
- Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.

#### 5. **Verifica delle condizioni di sicurezza:**

- In caso di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione.

#### 6. **Collaborazione con INAIL:**

- L'INAIL fornisce all'Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie sugli eventi infortunistici, in modalità di cooperazione applicativa.

Questi punti illustrano i presupposti e il processo che porta alla sospensione cautelare della patente in seguito a gravi violazioni legate alla sicurezza sul lavoro nei cantieri, inclusi i criteri di sospensione e la durata della stessa.

riassunto dettagliato per punti dell'Art. 4 "Attribuzione dei crediti":

**1. Punteggio iniziale:**

- Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di **30 crediti**.

**2. Possibilità di incremento:**

- Il punteggio iniziale può essere **incrementato** fino a un massimo di **100 crediti complessivi**, seguendo i criteri e le modalità indicate nell'**articolo 5**.

Questo articolo stabilisce la base di partenza del sistema di crediti associato alla patente e la possibilità di aumentare il punteggio, fino a un limite massimo, in conformità con i requisiti successivi.

riassunto dettagliato per punti dell'**Art. 5 - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori**:

**1. Incremento dei crediti:**

- I crediti attribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati seguendo i criteri descritti nei seguenti punti.

**2. Crediti per la storicità dell'azienda:**

- Fino a **10 crediti** possono essere attribuiti in base alla data di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo una tabella allegata al decreto.

**3. Mancanza di decurtazioni:**

- Un **credito aggiuntivo** per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di **20 crediti**, se non sono stati subiti provvedimenti di decurtazione del punteggio.

**4. Crediti ulteriori per attività di salute e sicurezza:**

- Fino a **40 crediti** possono essere assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo si articola in:
  - a) **Fino a 30 crediti** per:



1. Certificazione di un **SGSL** (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla **UNI EN ISO 45001**.
  2. **Asseverazione** del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
  3. **Investimenti in formazione** dei lavoratori, soprattutto lavoratori stranieri, oltre la formazione obbligatoria.
  4. **Formazione pratica** specifica in cantiere erogata dal **Mastro Formatore Artigiano**.
  5. Utilizzo di **soluzioni tecnologiche avanzate** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  6. Adozione del **documento di valutazione dei rischi**.
  7. Almeno due **visite in cantiere** dal medico competente affiancato da RLST o RLS.
- b) **Fino a 10 crediti** per:
    1. **Dimensione dell'organico aziendale**.
    2. Qualifica di **Mastro Formatore Artigiano**.
    3. Certificazione **SOA di I e II classifica**.
    4. **Applicazione di standard contrattuali** e organizzativi in relazione alla manodopera.
    5. **Formazione linguistica** per lavoratori stranieri.
    6. Riconoscimento dell'incentivo da parte della **Cassa Edile/Edilcassa**.
    7. **Requisiti reputazionali** di affidabilità, legalità e sostenibilità.
    8. **Certificazione del regolamento interno** delle società cooperative.

#### 5. **Attribuzione dei crediti:**

- I crediti aggiuntivi sono attribuiti al momento della presentazione della domanda, se il soggetto è già in possesso dei requisiti.
- Se i requisiti sono acquisiti successivamente, i crediti sono attribuiti tramite aggiornamento del punteggio.

#### 6. **Sottrazione dei crediti:**

- In caso di perdita dei requisiti che hanno generato crediti aggiuntivi (es. scadenza delle certificazioni), i relativi crediti verranno sottratti.

#### 7. **Definizione dei flussi informativi:**

- Il sistema per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sarà stabilito con un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

riassunto dettagliato per punti dell'**Art. 6 - Sospensione dell'incremento dei crediti:**

**1. Sospensione dell'incremento dei crediti:**

- L'incremento dei crediti previsto dall'articolo 5, comma 3, viene **sospeso** se vengono contestate una o più **violazioni** elencate nell'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- La sospensione rimane fino alla **decisione definitiva** sull'eventuale impugnazione della violazione, se questa viene presentata.

**2. Condizione per il ripristino dell'incremento:**

- Se il titolare della patente ottiene l'**asseverazione** del modello di organizzazione e gestione da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51, d.lgs. 81/2008), l'incremento dei crediti può essere ripristinato anche durante la sospensione, successivamente alla notifica del verbale di accertamento.

**3. Blocco dell'incremento dei crediti dal 1° ottobre 2024:**

- A partire dal **1° ottobre 2024**, se vengono contestate violazioni di cui all'Allegato I-bis, **l'incremento** dei crediti non sarà applicabile per un periodo di **tre anni**.
- Tale periodo inizia a decorrere dalla **definitività del provvedimento**, in conformità all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

riassunto dettagliato per punti dell'**Art. 7 - Modalità di recupero dei crediti decurtati:**

**1. Recupero fino a 15 crediti:**

- Il recupero di **fino a 15 crediti** è possibile nei casi previsti dall'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Il recupero è soggetto alla **valutazione di una Commissione territoriale** composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'INAIL.

**2. Criteri di valutazione:**

- La Commissione valuta il recupero tenendo conto di diversi elementi:
  - **Adempimento dell'obbligo formativo** riguardante i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  - Responsabilità dei soggetti che hanno commesso almeno una delle violazioni indicate nell'Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008.

- Stato dei lavoratori coinvolti nei cantieri dove si sono verificate le violazioni.
- Eventuali **investimenti in salute e sicurezza** realizzati dall'azienda, come indicato nell'articolo 5, comma 4, lett. a.

### 3. **Partecipazione dei rappresentanti:**

- Alle riunioni della Commissione partecipano, come invitati, i rappresentanti delle **ASL** e il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**.
- Per l'attività svolta, **non sono previsti compensi** o rimborsi di alcun tipo per i membri della Commissione o per i partecipanti.

### 4. **Flussi informativi per l'accreditamento dei crediti:**

- I **flussi informativi** necessari per gestire il recupero e l'accreditamento dei crediti sono definiti tramite provvedimento dal **Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**.

riassunto dettagliato per punti dell'**Art. 8 - Ulteriori disposizioni:**

#### 1. **Fusione o incorporazione dell'impresa:**

- Se si verifica una **fusione o incorporazione** dell'impresa, la nuova persona giuridica risultante dall'operazione acquisisce il punteggio della società con il **maggior numero di crediti**.
- Tuttavia, è previsto un **aggiornamento dei crediti** per tenere conto del nuovo assetto societario.

#### 2. **Trasformazioni societarie o conferimento d'azienda:**

- In caso di **trasformazioni societarie**, come previsto dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o in caso di **conferimento d'azienda** da parte di un imprenditore individuale a una società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il **punteggio della patente** del soggetto trasformato o conferente.
- Anche in questo caso, i crediti possono essere aggiornati in base al **nuovo assetto societario**.

#### 3. **Modalità di comunicazione:**

- Le modalità per la **comunicazione delle informazioni** relative a tali cambiamenti sono stabilite dall'**Ispettorato nazionale del lavoro**.

## **Art. 9 - Copertura finanziaria**

### 1. **Esclusione di nuovi oneri finanziari:**

- L'attuazione del presente regolamento non deve comportare **nuovi o maggiori costi** per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
- 

## **Art. 10 - Entrata in vigore**

### **1. Data di entrata in vigore:**

- Il decreto entrerà in vigore il **1° ottobre 2024**, in conformità con l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

### **2. Formalizzazione del decreto:**

- Il decreto sarà **munito del sigillo dello Stato** e inserito nella **Raccolta ufficiale degli atti normativi** della Repubblica Italiana.

### **3. Obbligo di osservanza:**

- Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono **tenuti a rispettarlo** e a garantirne l'applicazione.

## **Disclaimer:**

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza legale, fiscale o professionale. Sebbene ci impegniamo a garantire che le informazioni siano aggiornate e accurate, non forniamo alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo alla completezza, accuratezza, affidabilità o idoneità delle informazioni per qualsiasi scopo. Qualsiasi affidamento su tali informazioni è strettamente a tuo rischio. Non siamo responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato per consigli personalizzati.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg>

# **POS PSC FASCICOLO DVR EDILIZIA TUTTO EDITABILE IN WORD**

## **POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA WORD**

POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA IN WORD P.O.S SEMPLIFICATI PIANO  
OPERATIVO DI SICUREZZA IN WORD COMPLETO DI FASI DI RISCHI

## **PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO OPERA IN WORD**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN WORD PSC IN WORD PIANO DI  
SICUREZZA E COORDINAMENTO P.S.C

## **D.V.R DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL SETTORE EDILE EDITABILE IN WORD COMPLETO DI SCHEDE ANALISI RISCHI.**

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DVR IMPRESE EDILI IN WORD CON SCHEDE DI  
SICUREZZA

## **PIANO DELLE DEMOLIZIONI IN WORD**

REDAZIONE IN WORD DEL PIANO DELLE DEMOLIZIONI

## **TUTTO EDILIZIA IN WORD**

POS+PIMUS+PSC+FASCICOLO+DVR EDILIZIA TUTTO IN WORD IN UN UNICA  
RACCOLTA